



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Struttura di Missione "Sisma Centro Italia"
Art. 1, comma 2, OCDPC n. 00444 del 04.04.2017

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE
Prot n° DIP/TERAG_SM/0053527
del 21/08/2017
----- USCITA -----

Regione Marche

- Servizio risorse umane organizzative e
strumentali

regione.marche.risorseumanestrumentali@emarche.it

OGGETTO: Eventi sismici che hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria a partire dal 24 agosto 2016. Procedura di rendicontazione e rimborso degli oneri relativi al personale impiegato nelle attività di soccorso e assistenza alla popolazione.

Si fa riferimento alla nota prot. n. 669511 del 6 luglio u.s., con cui codesta Amministrazione regionale ha chiesto di conoscere l'avviso dello Scrivente in ordine ad alcune problematiche inerenti all'oggetto, per rappresentare quanto appresso.

Ai fini di un corretto inquadramento della problematica in rassegna si ritiene preliminarmente necessario operare un breve richiamo della disciplina introdotta dall'articolo 5 dell'ordinanza n. 392/2016, così come modificato ed integrato dall'articolo 2 dell'ordinanza n. 396/2016 e dall'articolo 7 dell'ordinanza n. 400/2016, con specifico riferimento agli emolumenti accessori da riconoscere al personale dipendente delle Amministrazioni comunali coinvolto nelle iniziative post sisma.

A tal proposito occorre fare una distinzione tra "*personale impiegato sul territorio colpito*" e "*personale impiegato in sede*".

Con riferimento alla prima tipologia lo Scrivente, con le indicazioni operative rese con nota prot. n. 47051 del 14 settembre u.s., ha avuto modo di chiarire che per impiego sul territorio colpito deve intendersi sia il personale inviato nelle aree terremotate da zone diverse del Paese, sia il personale operante nei territori colpiti in quanto già ivi presente per esigenze di servizio.

Alla luce di quanto sopra si concorda che, le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) e 5, comma 2, lettera a) debbono essere applicate nei confronti dei dipendenti dei comuni ricompresi negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge convertito n. 189/2016 a decorrere dalla data in cui il singolo comune è stato interessato da uno degli eventi sismici che hanno interessato il territorio del centro Italia a partire dal 24 agosto 2016.

Peraltro, le stesse indicazioni operative sopra citate, precisano, inoltre, che per l'accesso agli emolumenti previsti per detta tipologia di personale devono sussistere contestualmente due condizioni: l'effettiva presenza sul territorio colpito e l'aver svolto in tale lasso di tempo compiti e funzioni direttamente connessi con gli eventi sismici, relativamente agli interventi di soccorso alla popolazione.

Orbene, se il primo requisito, nell'ipotesi di dipendenti di comuni ricompresi negli allegati di cui sopra, è da ritenersi implicitamente presente, il secondo presupposto dovrà essere valutato caso per caso ed attestato dai dirigenti preposti delle Amministrazioni di appartenenza.


Il caso sottoposto all'attenzione dello Scrivente ricade - evidentemente - nella fattispecie appena richiamata, essendo il Comune di San Severino Marche ricompreso nell'allegato 2 del più volte citato decreto-legge n. 189/2016; al personale della predetta Amministrazione, pertanto, potranno essere riconosciuti solo i benefici previsti per l'impiego sul territorio nel caso di un diretto coinvolgimento nelle iniziative emergenziali nei termini e con le modalità sopra descritti.

Per contro, il trattamento economico accessorio previsto per il "*personale in sede*", disciplinato dall'articolo 5, comma 1, lettera b), e comma 2 lettera b) dell'ordinanza n. 392/2016 e successive modifiche ed integrazioni non può in alcun modo essere riconosciuto ai dipendenti dei comuni ricompresi negli allegati 1, 2 e 2-bis del D.L. n. 189/2016 - aspetto quest'ultimo ribadito nelle citate indicazioni operative del 14 settembre 2016 - stante il divieto espresso desumibile dal combinato disposto del comma 1, lettera b) e del comma 3 del citato articolo 5, che non annovera tra i beneficiari anche quest'ultime Amministrazioni.

Ed invero, la nota prot. DICOMAC TERAG n. 8318 del 2 febbraio 2017, citata nella nota che si riscontra, non tratta affatto delle indennità speciali spettanti al "*personale in sede*", bensì

chiarisce che disposizioni relative alle indennità accessorie previste per il personale “*impiegato sul territorio*” devono intendersi estese anche al personale dipendente dei comuni non ricompresi negli allegati sopra citati, a condizione che il personale medesimo abbia comunque svolto attività direttamente connesse con l’emergenza presso una delle strutture operative formalmente costituite per la gestione della medesima.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Angelo Borrelli



IL COORDINATORE
DELLA STRUTTURA DI MISSIONE

PAOLO MALINARI

